

## SE IL DESTINATARIO È IRREPERIBILE, LA NOTIFICA DELL'AVVISO PUÒ ESSERE NULLA

Il perfezionamento della notifica di atti, accertamenti o pretese tributarie che per legge devono essere notificati al contribuente, è disciplinato dagli articoli 137 e ss. c.p.c con alcune eccezioni previste dall'art. 60 del D.P.R. 600/73.

Una delle problematiche più ricorrenti in sede di notifica è l'impossibilità a recapitare il documento ai soggetti intestatari; per suddetti casi la dottrina ha individuato due discipline da osservare a seconda si tratti di irreperibilità relativa o assoluta.

Nell'ipotesi di irreperibilità relativa è noto il luogo in cui essa debba eseguirsi e la consegna dell'atto è temporaneamente impossibile per irreperibilità o incapacità o rifiuto dei soggetti abilitati al riceverlo (rif. art 139 c.p.c). Tale disposizione, infatti, si ravvisa quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non sia stato possibile eseguire la notifica perché il soggetto era momentaneamente assente ma non trasferito in altro luogo. In tale circostanza vi sono gli estremi per applicare quanto previsto dall'art. 140 c.p.c., ovvero il messo notificatore “deposita la copia nella casa del comune dove



la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”. Pertanto, nell'ipotesi descritta dalla norma, l'attività del notificante è costituita da tre fasi:

- 1) il deposito di una copia dell'atto presso la sede del comune mediante consegna al segretario comunale o ad un impiegato;
- 2) l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;

---

### Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.  
R.E.A. Rm 129501  
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006  
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma  
Viale del Vignola n. 127  
00196 Roma  
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano  
Via Crocefisso n. 8  
20122 Milano  
tel. + 39 02 54121788

# VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

3) la spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito suddetto.

La notifica si perfeziona quando sono state compiute tutte e tre le suddette formalità, pena la nullità della notifica stessa (Cass. N. 16817/2012)

Viceversa, si parla di irreperibilità assoluta quando il notificatore non riesca a rintracciare il destinatario, in quanto risulta trasferito in un luogo sconosciuto oppure nell'ipotesi in cui nel Comune in cui deve essere eseguita la notifica non si rivenga una abitazione, ufficio o azienda del contribuente. Per tale circostanza è applicabile esclusivamente quanto previsto dall'art. 60 D.P.R. 600/73 comma 1 lett. e), che testualmente dispone: quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la notificazione in tal modo eseguita è valida solo se le ricerche del messo notificatore siano state sufficienti, secondo giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass.- Sez.Trib. -sent. n. 22677/2007). Sebbene nessuna norma prescriva quali attività il messo debba effettuare per constatare il trasferimento del contribuente in luogo sconosciuto, dalla relata di notifica deve, comunque, emergere che le ricerche sono avvenute, che sono attribuibili al messo e riferibili alla notifica in esame. L'agente notificatore deve, quindi, precisare, a pena di invalidità assoluta della notifica, quale sia stata la causa dell'irreperibilità in tutti i casi di notifiche a soggetti irreperibili.

Nello specifico, la Corte di Cassazione, conformandosi ad un costante principio giurisprudenziale precedente, ha statuito che "la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nell'ipotesi di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito

---

## Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.  
R.E.A. Rm 129501  
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006  
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma  
Viale del Vignola n. 127  
00196 Roma  
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano  
Via Crocefisso n. 8  
20122 Milano  
tel. + 39 02 54121788

# VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto ad effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c." (Cass. n. 11369/2006, n. 3590/2015).

Tale principio è stato ribadito dalla recente ordinanza della Corte n. 2877 del 07/02/2018 nel senso che: In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica, secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. Alla luce di ciò, in applicazione del suddetto principio, la Corte Suprema ha accolto le istanze della società ricorrente cassando la decisione impugnata perché ha ritenuto insufficiente, al fine della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, la dichiarazione acquisita dal portiere dello stabile, ove era ubicato il domicilio fiscale della società contribuente, di non conoscere la predetta società. Anzi la dichiarazione del portiere avrebbe dovuto indurre l'ufficiale notificante a compiere le verifiche necessarie per accertare se l'indicazione del domicilio della società destinataria dell'atto era corretta o se lo stesso non fosse mutato. Verifiche nella specie del tutto omesse.

*Roma, 18 marzo 2019*

---

## **Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.**

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.  
R.E.A. Rm 129501  
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006  
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma  
Viale del Vignola n. 127  
00196 Roma  
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano  
Via Crocefisso n. 8  
20122 Milano  
tel. + 39 02 54121788